

Interpretazione dell'art. 29 del Regolamento per il perfezionamento professionale (RPP) «Validità di un periodo di perfezionamento per più titoli di specialista»

Il testo dell'art. 28 RPP è il seguente:

Art. 29 Validità di un periodo di perfezionamento per più titoli di specialista

Un periodo di perfezionamento in una determinata disciplina può essere calcolato per più titoli di specialista se il relativo programma lo ammette. È escluso un perfezionamento a tempo pieno contemporaneamente in più discipline.

Grazie al principio sancito all'art. 29 è possibile calcolare un periodo di perfezionamento in una determinata disciplina contemporaneamente per più titoli di specialista. In questo modo si semplifica l'ottenimento di più titoli di specialista. Questo è possibile soltanto a condizione che i relativi programmi di perfezionamento professionale permettano di calcolare il periodo di perfezionamento in questione.

Esempio:

1 anno di perfezionamento in medicina interna generale può essere calcolato contemporaneamente anche per il titolo di specialista in reumatologia e/o per il titolo di specialista in angiologia. In effetti sia il programma di perfezionamento in reumatologia che quello in angiologia permettono risp. esigono 2 anni di perfezionamento in medicina interna generale.

Non è ammesso invece il rilascio di più certificati per diverse discipline nel corso dello stesso periodo di perfezionamento. L'accumulo di diversi certificati nello stesso periodo è possibile soltanto se il tasso di occupazione accumulato non supera il 100%.

Esempio:

La clinica universitaria di reumatologia, immunologia clinica e allergologia dell'Inselspital di Berna è riconosciuta per la medicina interna generale (1 anno) e la reumatologia (3 anni.) Un anno di perfezionamento effettuato in questo ospedale può essere utilizzato per 1 anno di medicina interna generale oppure 1 anno di reumatologia oppure per 6 mesi per ogni disciplina. Nonostante il doppio riconoscimento della clinica, lo stesso anno non può essere calcolato contemporaneamente come anno di formazione in reumatologia e anno di formazione in medicina interna generale. È però ammesso calcolare un anno di medicina interna generale sia per il titolo di specialista in medicina interna generale che per quello di specialista in reumatologia (come perfezionamento di medicina interna generale e non come perfezionamento specifico in reumatologia).